

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 64° - Numero 11

**GAZZETTA UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 5 marzo 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

**ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA**

DECRETO 9 dicembre 2009.

**Bando per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici previsti dalle leggi, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. e 2.1.2.1., azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (catg. nn. 39, 40, 41, 42, 43) in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia . . . . . pag. 3**



# DECRETI ASSESSORIALI

## ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 9 dicembre 2009.

**Bando per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici previsti dalle leggi, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (catg. nn. 39, 40, 41, 42, 43) in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA  
E DELLE MINIERE

Visto lo Statuto della Regione siciliana e le relative norme di attuazione;

Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le relative circolari attuative;

Vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999;

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Vista la legge regionale 15 marzo 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;

Visti gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stati a finalità regionali" pubblicati nel GUCE serie C n. 74 del 10 marzo 1998;

Visto il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 nella GUCE L 161 del 26 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1783/99 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE n. 488/2001 recante le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 in ordine ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;

Visto il PO FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana suppl. ord. n. 9 del 22 febbraio 2008;

Visto il documento "Linee guida per l'attuazione del PO FESR" approvato con deliberazione di Giunta n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto il documento "Riparto delle risorse finanziarie del PO FESR" approvato con delibera di Giunta n. 83 del marzo 2009;

Visto il PO FESR Sicilia 2007-2013, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 188 del 22 maggio 2009;

Considerato che lo schema di bando è stato discusso e concordato nei contenuti dai rappresentanti del partenariato economico e sociale, riunitisi presso la sede del dipartimento nei giorni 7 ottobre 2009 ed 26 novembre 2009;

Ritenuto di provvedere procedendo all'approvazione dell'allegato bando disciplinante le procedure per la

richiesta ed erogazione del contributo pubblico, per la realizzazione di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, è approvato l'allegato bando, facente parte integrante del presente decreto, che disciplina le procedure per la richiesta e per l'erogazione del contributo pubblico per la realizzazione di interventi finalizzati alla produzione d'energia da fonti rinnovabili e basso livello di emissioni inquinanti e climalteranti, destinata all'autoconsumo e/o all'immissione in rete.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente all'allegato bando, sarà trasmesso alla Corte dei conti per il tramite della ragioneria centrale industria per il relativo controllo.

Art. 3

Il presente decreto unitamente all'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e nel sito del dipartimento energia: <http://www.regione.sicilia.it/industria/use/>.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Palermo, 9 dicembre 2009.

VERNUCCIO

*N.B.: Il presente decreto non è soggetto a registrazione della Corte dei Conti, come disposto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 200/1999.*

**Allegato**

### BANDO

**per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici previsti dalle leggi, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (catg. nn. 39, 40, 41, 42, 43), in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia.**

L'obiettivo che si prefigge il presente bando è quello di promuovere iniziative nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione economica del grande potenziale delle risorse energetiche naturali presenti nel territorio, in coerenza con l'Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. e 2.1.2.1. del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, con l'impiego delle risorse assegnate e con i piani d'azione del Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS).

In accordo a quanto previsto nel Protocollo di Kyoto, la strategia di Göteborg e le direttive comunitarie di settore (specie la 2001/77/CE

sulle fonti rinnovabili, la 2003/30/CE sui bio-carburanti), l'obiettivo intende sostenere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, tale da incrementare la quota di tali fonti sul bilancio energetico regionale, nonché la costituzione di un significativo comparto produttivo in un settore ad elevato valore aggiunto.

Al fine di perseguire con la massima efficienza tale obiettivo, appare di primaria importanza stabilire, anche alla luce delle precedenti esperienze applicative in materia, i criteri e le modalità che consentano l'individuazione dei beneficiari e l'assegnazione delle risorse disponibili, nonché i criteri di selezione volti a premiare quegli interventi progettuali che consentano di conseguire, in tempi brevi, ottime ricadute sul territorio in termini di sviluppo locale e produttivo.

La coerenza con il PEARS adottato con D.P.Reg. 9 marzo 2009 è dimostrata dalla scelta delle iniziative ritenute ammissibili, tutte elaborate nei piani di azione del PEARS medesimo; la mitigazione ambientale è dimostrata di per sé dalle tecnologie prescelte, di cui alcune assolutamente non generanti emissioni, nonché dalla taglia dei progetti che minimizzano l'utilizzo di grandi estensioni di superficie. Peraltro, gli impianti fotovoltaici sono ammessi a contributo soltanto se ubicati a copertura, o in modalità di parziale o totale integrazione architettonica. La valenza architettonica riduce, altresì, l'impatto visivo.

La premialità prevista per l'installazione degli impianti nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e nei comuni sede di centrali termoelettriche concorre evidentemente a ridurre l'emissione di CO<sub>2</sub> e di altri gas serra in territori altamente compromessi. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria l'Assessorato regionale dell'industria si avvarrà di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche e integrazioni, nel seguito denominato gestore concessionario, sulla base di apposita convenzione predisposta dallo stesso Assessorato, tale da evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidità nelle procedure.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

## 1. AMMISSIBILITÀ DELLE INIZIATIVE

Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi finalizzati all'auto-produzione di energia da fonti rinnovabili a basso livello di emissioni inquinanti e climalteranti, le cui tecnologie progettuali sono coerenti con i piani d'azione del PEARS. Le iniziative dovranno essere ubicate nel territorio della Regione Sicilia.

Sono ammesse le tipologie progettuali sottoelencate, in accordo con il P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, con le relative categorie di spesa e le risorse assegnate:

1. Energie rinnovabili: solare (Ctg. n. 40; € 18.690.696,74)
2. Energie rinnovabili: eolica (Ctg. n. 39; € 5.607.711,55)
3. Energie rinnovabili: da biomassa (Ctg. n. 41; € 8.411.567,01)
4. Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre (Ctg. n. 42; € 7.290.024,70)
5. Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica (Ctg. n. 43; € 20.000.000,00)

– *Attivazione solare termico* (Ctg. n. 40) – piano d'azione R.02 del PEARS:

È ammessa l'installazione di impianti solari termici negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di nuova realizzazione o da ristrutturare, in cui il consumo reale o previsto di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) superi almeno il 10% del consumo totale annuo o in cui si faccia uso esclusivo di elettricità per la produzione di ACS: piscine, palazzetti dello sport, ospedali, caserme e carceri, ecc.

– *Diffusione delle tecnologie di Solar Cooling* (Ctg. n. 40) – piano d'azione R.03:

È ammessa l'installazione di impianti di Solar Cooling negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di nuova realizzazione o da ristrutturare.

– *Diffusione del solare fotovoltaico integrato in architettura* (Ctg. n. 40) – piano d'azione R.04:

È agevolata l'installazione di impianti fotovoltaici mediante l'integrazione degli elementi fotovoltaici nel progetto architettonico come copertura, come facciata, come chiusura di scale di emergenza, come elemento di ombreggiamento, come pensiline ombreggianti in edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di nuova realizzazione o da ristrutturare e che prevedano anche la dismissione e sostituzione di elementi di copertura in cemento amianto (e in ogni caso secondo le definizioni contenute nella legislazione nazionale e le specifiche fornite dal GSE). È ammessa anche l'installazione in modalità di "parziale integrazione" solo su edifici esistenti.

– *Sfruttamento del Micro-eolico* (Ctg. n. 39) – piano d'azione R.09:

È ammessa l'installazione di impianti micro-eolici con potenza totale per impianto inferiore a 60 kW nell'edilizia extraurbana, nelle zone rurali e nelle aree industriali e nei porti.

– *Sistema integrato di utilizzazione delle biomasse agricole, forestali e Short rotation forestry (SRF)* (Ctg. n. 41) – piano d'azione R.10:

È ammessa l'installazione di caldaie e centrali termiche a biomassa, la realizzazione di centrali di cogenerazione per la produzione di energia elettrica (con potenza massima di 200 kW) e calore alimentate a SRF o altri combustibili di origine vegetale e l'integrazione della filiera delle biomasse ai progetti di utilizzazione dell'idrogeno.

– *Incentivazione ai sistemi di produzione e di utilizzazione in cogenerazione dei residui zootecnici* (Ctg. n. 43) – piano d'azione R.10:

È ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di biogas o altre forme di combustibile, impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica (con potenza massima di 200 kW) e calore alimentati a biogas proveniente da residui zootecnici, installati nell'edilizia extraurbana nelle zone agricole e montane.

– *Sperimentazione colture/filiere biodiesel e bioetanolo, azioni di start-up* (Ctg. n. 41) - piano d'azione R.12:

È ammessa la realizzazione di impianti per l'estrazione e la transesterificazione dell'olio vegetale, della fermentazione e della distillazione di residui zuccherini.

– *Sfruttamento salti idrici residui Mini-idraulica* (Ctg. n. 42) – piano d'azione R.15:

Sono ammesse iniziative per l'utilizzazione dell'energia potenziale nelle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'acqua mediante turbine idrauliche di potenze inferiori a 100 kW.

– *Efficienza energetica, coogenerazione, gestione energetica* (vedi cat. 43)

Sono ammesse iniziative per il miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali (reti, edifici, impianti tecnologici); co e tri generazione, ossia produzione combinata di energia elettrica/meccanica e calore/freddo; sistemi ed impianti di gestione per il miglioramento dell'efficienza energetica.

## 2. SOGGETTI PROPONENTI

Potranno beneficiare delle agevolazioni i soggetti pubblici proponenti di seguito elencati, anche consorziati/convenzionati con società E.S.CO (1) o con società di servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili, che, alla data dell'avvio del progetto, hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di intervento (delibera AEEG n. 103/03 allegato A e successive modifiche).

2.1. Regione siciliana e sue agenzie, enti locali anche consorziati, aziende sanitarie ed ospedaliere, altri enti pubblici, aziende pubbliche e soggetti a capitale pubblico regionale strumentale, centri di ricerca pubblici.

Le forme di raggruppamento previste al punto 2.1. possono essere tutte le forme associative previste dalla normativa vigente in materia di enti locali, costituiti prima o dopo l'ammissione al finanziamento. Nel caso di costituzione successiva all'ammissione del finanziamento, i soggetti beneficiari, contestualmente alla richiesta di erogazione della prima quota, dovranno produrre idonea documentazione comprovante la costituzione in raggruppamento.

2.2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i "Soggetti proponenti" devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure di liquidazione amministrativa.

## 3. TIPOLOGIE D'INVESTIMENTO

Le tipologie di investimento ammissibili oggetto del presente bando riguardano:

- la creazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- l'ampliamento e/o sostituzione di un impianto esistente;
- interventi di efficienza energetica e gestione energetica;
- la sostituzione di pannelli e/o strutture in amianto con l'installazione di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.

3.1. Si considera nuovo impianto il programma di spesa finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, dotato di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa e funzionale.

3.2. Si considera ampliamento il programma di spesa finalizzato ad accrescere la capacità di produzione di un impianto di energia da fonti rinnovabili già esistente ed in esercizio.

3.3. Si considera sostituzione il programma di spesa finalizzato alla riconversione di un impianto e/o parte di esso alimentato con fonti energetiche non rinnovabili con un impianto di energia da fonti rinnovabili.

#### 4. PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

I costi sostenuti dai Soggetti proponenti dovranno essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità dell'obiettivo 2.1.1.2. e 2.1.2.1. rispettando la normativa comunitaria vigente in materia di ammissibilità delle spese di cui ai regolamenti CE nn. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1083/2002 del Consiglio, 1828/2006 della Commissione.

4.1. L'intera spesa sarà considerata non ammissibile ai fini delle agevolazioni di cui al presente bando, nel caso di spese non interamente riconducibili alle tipologie di investimento precedenti e/o qualora non sia determinabile la parte strettamente funzionale al programma di investimenti.

4.2. Le spese ammissibili a contributo riguardano:

- a) progettazioni concernenti le strutture dei fabbricati e gli impianti, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria, di valutazione di impatto ambientale e di incidenza, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, perizie e pareri;
- b) acquisto di suolo, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- c) opere murarie e assimilate;
- d) oneri derivanti dalla rimozione dei materiali di amianto;
- e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- f) programmi informatici;
- g) programmi di pubblicizzazione dell'intervento e disseminazione dei risultati;
- h) spese per formazione del personale;
- i) infrastrutture specifiche aziendali quali ad esempio: vie di accesso, regimentazione delle acque, protezione del suolo, solo se strettamente connesse agli investimenti.

Le spese sopra indicate sono ammissibili al netto dell'IVA, salvo il caso in cui l'IVA costituisca un costo ai sensi della norma di ammissibilità vigente. In ogni caso, farà fede quanto indicato dal soggetto richiedente nel modulo di domanda (v. all. I del reg. CE n. 448/2004).

Gli investimenti possono essere realizzati mediante acquisto diretto, il cui costo risulti interamente fatturato al soggetto proponente.

Con riferimento alle spese ammissibili, vigono i seguenti limiti, divieti e condizioni, in parte mutuati dalla normativa comunitaria:

- I) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile; per la determinazione dei compensi professionali si applicano le disposizioni vigenti in Sicilia dal testo coordinato della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
- II) le spese relative all'acquisto di beni già in precedenza agevolati non sono in alcun modo ammissibili ai benefici di cui al presente bando;
- III) le spese di cui alle lettere a) ed e) sono ammissibili se strettamente funzionali al programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- IV) le spese relative all'acquisto del suolo, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- V) gli aiuti agli investimenti di cui alla lettera e) sono concessi a condizione che:
  - il soggetto proponente si impegni mediante dichiarazione a sfruttarli esclusivamente nell'impianto cui si imputano;
  - figurino nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e rimangano nell'impianto beneficiario dell'aiuto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla "data di ultimazione" dell'iniziativa;
  - siano considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
  - siano acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato.
 Si precisa inoltre che non sono ritenute ammissibili le spese relative a:
  - commesse interne;
  - imposte e tasse;
  - atti notarili;
  - acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
- VI) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera f) è ammesso nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile. Per la linea d'intervento afferente l'efficienza energetica il suddetto limite di spesa è fissato in misura del 20%;
- VII) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera i) è ammesso nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

I programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda.

Si precisa che la data di avvio a realizzazione del programma è quella del primo dei titoli di spesa ammissibile ancorché quietanzati o pagati successivamente.

Ai fini dell'ammissibilità, i singoli interventi devono:

- a) essere coerenti con il Piano energetico ambientale regionale siciliano;
- b) essere compatibili con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale;
- c) rispettare i criteri di selezione VAS:
  1. previsione quantificata della riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri "gas serra" (espressa in CO2 equivalente) determinata dall'intervento;
  2. misure specifiche di mitigazione con particolare riguardo agli interventi di mitigazione dell'impatto visivo e acustico non devono essere ricompresi tra gli interventi previsti dal POIN Energia.

Entro il termine di cui al successivo punto 7, il Soggetto proponente deve comprovare di avere la disponibilità degli immobili e/o dell'eventuale terreno ove viene realizzato l'intervento ed inoltre il suolo e gli immobili interessati dall'intervento devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione attestante la piena e attuale sussistenza di detto requisito.

Al fine di contenere l'onerosità delle attività di verifica, non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 300,00 euro. Le fatture e le altre spese, di importo unitario fino a € 299,99 possono essere documentate tramite dichiarazione del legale rappresentante che ne indichi, per ciascuna, il numero e l'importo e ne riepiloghi l'importo totale al netto dell'IVA. Tale facoltà può essere esercitata nel limite del 2% dell'importo totale delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

#### 5. CUMULABILITÀ DEI BENEFICI

I finanziamenti previsti dal presente avviso non possono essere cumulati con altri finanziamenti concessi per le stesse spese, pena la decadenza dei benefici.

#### 6. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E INTENSITÀ' DEGLI AIUTI

Le risorse finanziarie pubbliche complessive per l'attuazione del presente bando ammontano a € 60.000.000,00. La percentuale di finanziamento può essere erogata nella misura massima dell'80% dell'ammontare totale del singolo investimento. Nel caso di impianti fotovoltaici classificati come "parzialmente integrati" la percentuale massima del finanziamento è pari al 20%.

Per beneficiare delle agevolazioni il Soggetto proponente deve indicare, in sede di presentazione dell'istanza, il tasso di partecipazione con risorse finanziarie proprie sino alla copertura totale dell'investimento. In ogni caso il finanziamento complessivo concedibile ad uno stesso Soggetto proponente, indipendentemente dal numero di interventi presentati, non potrà superare l'importo di € 3.000.000,00.

L'investimento ammissibile deve essere pari almeno a 50.000 Euro per singolo intervento.

#### 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

La domanda di agevolazione è redatta compilando l'apposito modulo di domanda che sarà disponibile nel sito web dell'Assessorato regionale dell'industria e che dovrà essere trasmesso a mezzo raccomandata A.R. unitamente al progetto definitivo e a quanto richiesto al punto 8, entro il termine di 150 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, al seguente indirizzo e riportante sulla busta l'indicazione del mittente:

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA  
Via Ugo La Malfa, 87/89  
90146 Palermo

I Soggetti proponenti devono presentare una singola istanza per ciascuna delle iniziative di cui al punto 1.

Ai fini della presentazione delle domande valgono le indicazioni sotto riportate.

In caso di mancato o parziale invio della documentazione allegata alla domanda (progetto definitivo) entro il termine di 150 giorni, la relativa domanda verrà dichiarata inammissibile.

Il gestore concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità delle istruttorie nella consapevolezza che, laddove il dipartimento regionale dell'energia dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformità alle norme di legge ed alle relative disposizioni di attuazione, ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nelle sanzioni previste dalla convenzione ovvero alla rescissione della convenzione medesima. La relazione istruttoria del gestore concessionario si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo su ciascuna iniziativa; contiene, altresì, l'analisi tecnico-economica dei progetti, il calcolo degli indicatori per la definizione della graduatoria, le spese ammissibili e le agevolazioni teoricamente riconoscibili ad ognuno dei Soggetti proponenti, nonché l'elenco dei beni e delle relative spese eventualmente ritenute non ammissibili.

Tale relazione istruttoria viene trasmessa al dipartimento regionale dell'energia il quale provvede al riconoscimento dell'intensità di aiuto concedibile ad ogni iniziativa previa proposta del gestore concessionario, all'emissione del provvedimento di approvazione delle graduatorie, una per ogni settore di intervento in base alla specifica tecnologia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o di efficienza energetica, e dei singoli provvedimenti di concessione dei contributi, a comunicare al Soggetto proponente, in caso di esito negativo, il motivo di rigetto della domanda.

Avverso i predetti provvedimenti, i soggetti interessati potranno proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla conoscenza.

## 8. DOCUMENTAZIONE

La documentazione di cui ai successivi punti dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal tecnico progettista, ove necessario, iscritto ad un albo di ordine o collegio professionale se esterno all'Amministrazione, competente per le opere progettate e dal legale rappresentante del Soggetto proponente.

8.1 Disponibilità del suolo e immobili: entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il Soggetto proponente deve comprovare di avere la piena disponibilità giuridica del suolo e/o degli immobili interessati dalle iniziative, rilevabile da idonei titoli di proprietà, locazione, comodato, contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile, patto di opzione, diritti reali di godimento e atti di convenzione per la gestione di servizi di pubblica utilità o con autodichiarazione del legale rappresentante del soggetto proponente in caso di possesso ab immemorabilis.

8.2 Progetto dell'iniziativa: per accedere al contributo regionale il Soggetto proponente deve predisporre il progetto di livello, almeno pari alla progettazione definitiva (vedi artt. 25 e seguenti del D.P.R. n. 554/99), in modo da assicurare i seguenti requisiti:

- la qualità delle opere oggetto di realizzazione e l'idoneità all'esercizio dell'impianto medesimo;
- la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;
- il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo regionale, nazionale, e comunitario.

Il progetto, munito di tutti i visti, nulla osta, autorizzazioni e pareri previsti dalla legge per il livello di progettazione presentato, deve essere firmato da un tecnico competente, iscritto ad un albo di ordine o collegio professionale se esterno all'Amministrazione, abilitato, ai sensi delle vigenti leggi, alla progettazione delle opere cui ci si riferisce e deve contenere elaborati adeguati a fornire compiutamente le caratteristiche qualitative, quantitative e funzionali dei lavori da realizzare e gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni (progettazione di livello definitivo).

8.2.1. Elaborati: come previsto nel caso di livello di progettazione definitiva, dovranno essere prodotti, pena l'esclusione, i seguenti elaborati:

*Relazione descrittiva*, contenente, in particolare:

- 1) descrizione tecnica generale e dell'intervento e delle sue finalità energetiche, ambientali ed economiche;
- 2) tasso di partecipazione con risorse finanziarie proprie;
- 3) localizzazione degli interventi, esplicitando se l'intervento ricade in comuni sede di centrali termoelettriche, aree ad elevato rischio di crisi ambientale, parchi e riserve naturali, siti d'interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), zone sottoposte a vincolo paesaggistico. In tali casi si applica quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 1 del 3 febbraio 2009, ai punti 13, 14 e sgg;
- 4) indicazioni sull'uso dell'energia prodotta;
- 5) indicazioni, quando pertinenti, circa il collegamento alla rete di distribuzione/trasmmissione dell'energia elettrica e sulle relative istanze presentate o da presentare, ai competenti distributori di energia.

6) indicazione dei tempi di esecuzione ed entrata a regime dell'investimento (tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo, l'espletamento delle gare, l'assegnazione dei lavori, il completamento dei lavori ed il collaudo) anche ai fini della verifica di compatibilità degli stessi con quelli residui per l'attuazione dell'avviso, nell'ipotesi di scorrimento della graduatoria.

*Relazione tecnica specialistica* recante i seguenti contenuti:

- studi ed indagini preliminari riguardo a natura e caratteristiche dell'intervento; nel caso di interventi di efficienza energetica da realizzare su strutture edilizie, alla diagnosi energetica preliminarmente andranno allegati n. 2 attestati di qualificazione energetica dell'edificio (D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. n. 311/2006, D.Lgs. n. 115/2008, DPR n. 59/2009 e DM MSE 26 giugno 2009; Linee guida nazionali) descrittivi della situazione attuale e di quella prevista dopo gli interventi;
- criteri utilizzati per le scelte progettuali in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, con riferimento alla fattibilità amministrativa e tecnica da determinare in relazione ai benefici previsti;
- relazione di dettaglio sulla quantificazione dei benefici energetici ed ambientali (di cui al successivo punto 10) e analisi costi benefici;
- quantità di energia primaria risparmiata annualmente e nel periodo di vita dell'intervento;
- previsione dell'energia prodotta (termica effettivamente utilizzata ed elettrica) annualmente e nel periodo di vita dell'intervento;
- costo o valore dell'energia prodotta / costo totale dell'intervento;
- emissioni evitate e rapporto emissioni evitate di CO<sub>2</sub>/costo totale intervento;

*Studio di impatto ambientale/fattibilità ambientale*, ove previsto, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006; decreto legislativo n. 4/2008 e, nel caso di interventi localizzati in aree SIC e ZPS, integrato con i contenuti indicati nell'allegato G al D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni in particolare quelle introdotte dal D.P.R. n. 120/03 (valutazione d'incidenza);

*Elaborati grafici* generali, riportanti, alle opportune scale, le principali caratteristiche delle opere e degli impianti, delle superfici e dei volumi da realizzare;

*Calcoli preliminari* di dimensionamento delle strutture e degli impianti;

*Disciplinare descrittivo e prestazionale*, dettagliato, degli impianti e delle opere da realizzare, nonché della strumentazione necessaria alla misura dei parametri utili a quantificare i vantaggi energetici dell'intervento;

*Computo metrico estimativo*, corredato di analisi prezzi ed elenco; *Quadro economico*;

*Piano culturale dell'area* (solo per impianti a biomassa).

Allo scopo di beneficiare di un punteggio aggiuntivo nella valutazione dell'iniziativa, è facoltà del Soggetto proponente approfondire i contenuti del progetto al livello di progettazione esecutiva, al fine di determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto.

In tale circostanza, gli elaborati devono essere integrati con le seguenti informazioni:

- disegni generali, alle opportune scale di riduzione, compresi eventuali particolari costruttivi;
- studi ed indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali condotti sulla base di rilievi e misurazioni in situ.

In ogni caso la relazione tecnica deve essere sottoscritta congiuntamente dal tecnico progettista e dal legale rappresentante del Soggetto proponente.

8.3 Scheda tecnica: scheda tecnica riepilogativa dei dati relativi all'investimento redatta in conformità allo schema predisposto dall'Assessorato regionale dell'industria, sottoscritta dal RUP.

8.4 Piano degli investimenti: cronoprogramma finanziario degli investimenti, comprendente tutti i costi dettagliati, strettamente connessi all'iniziativa, elencati secondo le categorie di investimento di cui al punto 4 del presente bando.

8.5 Delibere: idoneo provvedimento (delibera di giunta, delibera di consiglio di amministrazione ecc.), sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto proponente, da cui si evinca:

- l'assunzione dell'impegno di spesa della quota a carico del soggetto richiedente;
- che l'energia prodotta è utilizzata secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti leggi;
- che non sono stati già richiesti o ottenuti finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo, per le stesse categorie di spese di cui si chiede l'agevolazione;
- l'assunzione dell'impegno a utilizzare nella Regione Sicilia gli investimenti agevolati e a non distoglierli dall'uso previsto, per

un periodo di almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli stessi;

- l'assunzione dell'impegno a rispettare la normativa comunitaria in particolare in materia di ammissibilità delle spese, di ambiente, di pari opportunità, di appalti e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'impegno e/o l'obbligo al rispetto della normativa vigente in tema di emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue e smaltimento dei rifiuti;
- documentazione comprovante la costituzione in raggruppamento ai sensi del punto 2.1;
- documentazione comprovante l'eventuale costituzione in consorzio e/o convenzioni di cui al punto 2.

8.6 Poteri di firma: idonea documentazione, attestante il potere di firma del legale rappresentante del richiedente il contributo.

8.7 Impegno contabile: idonea documentazione da cui si evinca che il progetto di cui si chiede il finanziamento è previsto dal programma di investimenti dell'Ente (piano triennale opere pubbliche, bilancio previsionale di spesa, ecc.)

## 9. GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE

La concessione del finanziamento avviene secondo la posizione assunta dalle singole iniziative in specifiche graduatorie di merito, una per ciascuna tecnologia prevista, seguendo l'ordine decrescente dal primo fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Le graduatorie, stilate dal dipartimento regionale dell'energia, sulla base delle risultanze istruttorie del gestore concessionario, vengono approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia dell'Assessorato regionale dell'industria e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito internet dell'Assessorato e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

In ciascuna graduatoria vengono inseriti i progetti istruiti con esito positivo indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascuno di essi e alle disponibilità finanziarie attribuite alla graduatoria stessa, quelli per i quali si potrà provvedere all'emanazione dei provvedimenti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che non potranno ottenere l'agevolazione per insufficienza delle disponibilità medesime.

Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, saranno emessi i decreti di concessione del contributo e di impegno delle somme.

Con il presente avviso può inoltre essere previsto che, qualora nei 24 mesi successivi alla pubblicazione delle graduatorie dovessero risultare risorse disponibili a seguito di rinunce, revocche, riduzioni delle agevolazioni concesse, si dia luogo, compatibilmente con il rispetto degli eventuali vincoli temporali di gestione e rendicontazione delle risorse comunitarie, all'ammissione di ulteriori interventi mediante scorrimento delle graduatorie approvate.

Il provvedimento, inoltre, stabilisce a carico dei Soggetti proponenti i seguenti obblighi:

- a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda, ovvero di aver restituito o rinunciato, per i beni oggetto dell'intervento, finanziamenti di qualsiasi natura, nazionali, regionali, comunitari o comunque concessi da altri enti o istituzioni pubbliche;
- b) di ottemperare a condizioni o prescrizioni particolari eventualmente indicate dallo specifico avviso;
- c) di non modificare le finalità dell'iniziativa rispetto a quelle poste a base della valutazione positiva del gestore concessionario;
- d) di ultimare l'iniziativa entro la data fissata nel decreto di concessione;
- e) di comunicare tempestivamente la data di ultimazione del progetto;
- f) di osservare le specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- g) di restituire eventuali somme indebitamente ottenute gravate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;
- h) di garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) e dalle normative speciali applicate in determinati settori dell'attività produttiva, con particolare riguardo alla redazione del documento di valutazione dei rischi, alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, agli obblighi di informazione, formazione e comunicazione, nonché la partecipazione del personale interessato all'intervento ai percorsi formativi obbligatori previsti dalla legislazione vigente.

## 10. INDICATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il punteggio che ciascun intervento consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i valori degli indicatori, comprensivi delle eventuali maggiorazioni, normalizzati secondo la seguente formula con arrotondamento al settimo decimale più vicino:

$$In = [Ii - M] / D$$

ove:

$Ii$  = valore normalizzato del singolo indicatore

$I$  = valore da normalizzare del singolo indicatore

$M$  = media degli  $N$  valori da normalizzare

$N$  = numero dei valori della serie (il numero delle iniziative ammesse in istruttoria)

$D$  = deviazione standard =  $[(\sum (Ii - M)^2) / (N - 1)]^{0,5}$

Gli indicatori assunti per le tipologie progettuali di cui all'art.1, punti 1, 2, 3, 4 e 5, sono:

1. Rapporto fra energia primaria risparmiata e valore complessivo dell'investimento ammissibile (tep/keuro)
2. Rapporto fra emissioni evitate e valore complessivo dell'investimento ammissibile (tCO2/keuro)
3. Tasso di risorse finanziarie da parte del proponente rapportato alla percentuale massima di contributo concedibile.

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni degli indicatori:

- maggiorazione pari al 1% nel caso di iniziative con alto grado di innovazione tecnologica attestata da una relazione redatta da un dipartimento universitario o ente di ricerca pubblico avente specifica competenza in materia. In tal caso il progetto deve prevedere un adeguato sistema di monitoraggio del funzionamento per almeno due anni dall'entrata in esercizio proponente;
- maggiorazione pari al 2% nel caso di iniziative ad alto valore dimostrativo attestata da una relazione redatta da un dipartimento universitario o ente di ricerca pubblico, avente specifica competenza in materia diverso dal proponente;
- maggiorazione pari al 5% nel caso di presentazione di progetto esecutivo munito di tutte le autorizzazioni per la cantierabilità;
- maggiorazione pari al 5% nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione di materiale di amianto;
- maggiorazione pari al 5% nel caso in cui il progetto preveda l'utilizzo, anche in parte, di materiali ed impianti tecnologici e componenti, prodotti e/o assemblati nel territorio siciliano;
- per le sole iniziative relative alla produzione di biocombustibili, è prevista una maggiorazione dell' 1% nel caso di utilizzazione di colture energetiche no-food;
- maggiorazione del 5% nel caso di localizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale o nei comuni sede di centrali termoelettriche;
- maggiorazione del 5% nel caso di riutilizzo di strutture esistenti;
- penalizzazione del 5% nel caso di localizzazione degli investimenti all'interno di aree vincolate (parchi e riserve naturali, zone SIC e ZPS).

### Solare termico

Se l'impianto è utilizzato per la produzione di acqua calda/surriscaldato/vapore per usi sanitari/riscaldamento/processo, l'energia primaria risparmiata è pari alla quantità di energia termica prodotta dall'impianto solare ed effettivamente utilizzata nell'anno, convertita in energia primaria utilizzando il fattore di conversione di tabella A relativo al vettore sostituito in quota o in toto.

### Solar cooling

Il risparmio ottenuto è calcolato moltiplicando l'energia frigorifera utile fornita all'utenza divisa per un coefficiente di prestazione convenzionale pari a 2,5 e moltiplicata per il fattore di conversione da energia elettrica a energia primaria contenuto in tabella A. A tale quantità va sommata l'energia risparmiata nel periodo di riscaldamento per effetto del funzionamento dell'impianto solare secondo le modalità prima riportate.

### Microeolico, fotovoltaico, mini-idraulica

L'energia primaria risparmiata è pari al prodotto fra l'energia elettrica prodotta e il fattore di conversione di tabella A.

### Biomasse, SRF, residui zootecnici

Nel caso di utilizzazione in centrali termiche, l'energia primaria risparmiata è calcolata moltiplicando l'energia termica prodotta in un anno per il fattore di conversione.

Nel caso di utilizzazione della biomassa in centrali di cogenerazione occorrerà sommare il contributo dovuto alla produzione di

energia elettrica a quello dell'energia termica effettivamente utilizzata (sempre utilizzando i fattori di conversione della tabella A).

#### Filiere biodiesel e bioetanolo

I dati utilizzati, le ipotesi assunte e il calcolo dettagliato degli indicatori devono essere attestati da una "relazione tecnica sui benefici energetici ed ambientali" redatta da un professionista (ingegnere iscritto al relativo albo, da almeno cinque anni, alla "sezione A", settore "industriale" o settore "civile e ambientale"). Tale relazione tecnica deve contenere un'analitica descrizione tecnica dell'intervento per cui è richiesta l'agevolazione, nonché una descrizione dell'impianto che si configurerà successivamente al programma di investimenti; deve attestare la fattibilità tecnica del raggiungimento degli obiettivi produttivi previsti in termini di energia da fonte rinnovabile, nonché miglioramenti dei benefici in termini di emissioni in atmosfera di CO<sub>2</sub> e/o di altri gas serra.

#### Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica

Sono ammesse iniziative per il miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali (reti, edifici, impianti tecnologici); nel caso di interventi di efficienza energetica da realizzare su strutture edilizie, alla diagnosi energetica preliminare andranno allegati n. 2 attestati di qualificazione energetica dell'edificio (DLgs n. 192/2005, DLgs n. 311/2006, DLgs n. 115/2008, DPR n. 59/2009 e DM MSE 26 giugno 2009: Linee guida nazionali) descrittivi della situazione attuale e di quella prevista dopo gli interventi.

TABELLA A - Fattori di conversione dell'energia elettrica e termica in energia primaria (calcolati convenzionalmente sulla base dei dati del P.E.A.R.S.)

- Energia elettrica 1 MWh = 0,25 Tep
- Calore 1 MWh = 0,10 Tep

TABELLA B - Emissioni di CO<sub>2</sub> in tonnellate corrispondenti ad 1 Tep, per varie tipologie di combustibile/ vettore utilizzato o sostituito.

- Energia elettrica acquistata dalla rete nazionale\* 2,400
- Combustibili vegetali 0+
- Carbon fossile (carbone da vapore) 3,963
- Carboturbo 2,994
- Coke di cokeria 3,961
- Coke di petrolio 4,022
- Torba 4,437
- Petrolio greggio 3,070
- Virgin nafta 3,070
- Benzine 2,901
- Kerosene 3,009
- Gasolio 3,101
- Olio combustibile 3,070
- Legna da ardere 0
- Gas naturale 2,349
- Gas di cokeria 4,529
- Gas di altoforno 10,132
- Gas di raffineria 2,794
- GPL 2,640
- Fattore di conversione: 1 MWh = 0,25 Tep

## 11. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità.

La prima quota pari al 50% del contributo concesso è erogabile in acconto.

La seconda quota pari al 50% del contributo concesso è erogabile al raggiungimento del livello di spesa pari ad almeno il 90% dell'importo dell'investimento ritenuto ammissibile.

Dalla seconda quota è trattenuta un'aliquota pari al 10% del contributo concesso che sarà erogata a saldo, a seguito di approvazione delle attività di verifica e controllo e di emanazione del decreto di concessione definitiva.

Ciascuna delle quote è erogata successivamente alla presentazione della richiesta di erogazione completa di tutti gli elementi previsti ed entro trenta giorni dall'esito favorevole del controllo effettuato dal soggetto concessionario.

11.1 Erogazione prima quota: la prima quota, pari al 50% dell'ammontare del finanziamento regionale concesso per l'attuazione dell'intervento, sarà erogata in acconto, su richiesta del Soggetto proponente e allegando la seguente documentazione:

- copia del verbale di aggiudicazione lavori;
- copia del verbale di inizio lavori;
- copia del contratto d'appalto;
- per gli interventi eseguiti in amministrazione diretta, dovrà essere prodotto il provvedimento, a firma del responsabile del procedimento, di inizio dei lavori volti alla realizzazione dell'intervento;

- documentazione attestante la costituzione in raggruppamento se successiva alla domanda di cui al punto 2.1;
- dichiarazione di cui al punto 9 art. a.

11.2 Erogazione seconda quota: successivamente alla prima quota in acconto, il soggetto proponente potrà chiedere un'ulteriore erogazione per stato d'avanzamento pari ad almeno il 90% dell'importo dell'investimento ritenuto ammissibile.

Alla richiesta dovranno essere allegati documenti comprovanti il raggiungimento del suddetto stato d'avanzamento:

- Stato avanzamento lavori;
- Titoli di spesa in originale, o copia autentica, con apposta la seguente dicitura in maniera indelebile:

Spesa di € ..... dichiarata per l'erogazione della ..... (prima, seconda) quota del finanziamento di cui al decreto n. .... del ..... Bando P.O. FESR 2007/13 decreto dirigenziale n. .... del ..... Le spese di cui al presente documento non possono beneficiare di altri aiuti.

Accompagnati da:

- dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore, o documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento;
- ovvero da regolare certificazione di pagamento (certificati di pagamento e/o determine dirigenziali e/o mandati di pagamento).

La restante parte del contributo sarà erogata a saldo successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa ed a seguito dell'attività di verifica e controllo della documentazione finale di spesa, degli accertamenti previsti al punto 14 "controlli e revoca contributo" del presente bando ed all'emanazione del decreto definitivo di concessione.

Ai fini dell'erogazione del saldo, entro il mese successivo alla data di ultimazione, il Soggetto proponente dovrà presentare la richiesta di erogazione del saldo allegando la documentazione finale di spesa di cui al punto 12.

Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa, ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, il servizio competente dell'Assessorato dell'industria, sulla base della documentazione finale di spesa e delle relative dichiarazioni pervenute, emana il decreto di concessione definitivo, autorizzando l'erogazione di quanto ancora dovuto al Soggetto proponente.

11.3. Rideterminazione finanziamento: l'ammontare del finanziamento concesso è soggetto a rideterminazione, al momento dell'erogazione del saldo, in relazione all'ammontare effettivo degli investimenti ammissibili. Nel caso di riduzione del programma di investimenti, o di non ammissibilità delle spese rendicontate, prima di procedere all'erogazione del saldo, il servizio competente dell'Assessorato dell'industria procede al ricalcolo del finanziamento. Le eventuali compensazioni per quote erogate in eccesso e per i relativi interessi sono effettuate al momento dell'erogazione del saldo. Gli interessi sono computati dal momento dell'erogazione al soggetto proponente delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva.

Il finanziamento così rideterminato sarà confermato in via definitiva solo nel caso in cui le variazioni del programma di investimenti e le minori spese ammissibili non inficino la valutazione del programma medesimo, fatte salve le condizioni di revoca totale o parziale di cui al punto 14.

In nessun caso l'aumento delle spese sostenute dal soggetto proponente potrà comportare l'incremento del finanziamento spettante. Eventuali ulteriori condizioni relative alle modalità di rendicontazione ed erogazione potranno essere specificate nel decreto di concessione provvisoria.

## 12. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA

12.1. La documentazione finale di spesa consiste in:

1. titoli di spesa in originale, o copia autentica, con apposta la seguente dicitura in maniera indelebile:

Spesa di € ..... dichiarata per l'erogazione della ..... (prima, seconda) quota del finanziamento di cui al decreto n. .... del ..... Bando P.O. FESR 2007/13 decreto dirigenziale n. .... del ..... Le spese di cui al presente documento non possono beneficiare di altri aiuti.

Accompagnati da:

- dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore, o documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento;

- ovvero, da regolare certificazione di pagamento (certificati di pagamento e/o determine dirigenziali e/o mandati di pagamento); in tal caso dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione di impegno a produrre alla Regione siciliana - Assessorato industria, entro 15 giorni dall'accredito del saldo finale, le dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore o altra documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento (ricevuta bonifico e relativo estratto conto, attestazione del RUP dell'avvenuto pagamento, etc.) dei titoli di spesa.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti.

Gli originali delle fatture relative all'investimento e la documentazione contabile devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ultimazione dell'investimento e resi disponibili in qualsiasi momento per eventuali verifiche compiute dalle autorità competenti sia nazionali che comunitarie;

2. consuntivo analitico della spesa sostenuta sottoscritto dal RUP;

3. copia del verbale di ultimazione lavori, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 554/99, sottoscritto dal direttore dei lavori o, in assenza di tale figura, da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ovvero dal responsabile del procedimento;

4. conto finale dei lavori accompagnato dalla relazione del direttore dei lavori comprensiva di allegati, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 554/99;

5. certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori (ovvero certificato di collaudo) o, in assenza di tale figura, da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ovvero dal responsabile del procedimento;

6. dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti in conformità a quanto dichiarato nella domanda di richiesta di cofinanziamento o nell'eventuale comunicazione di variante in corso d'opera per la quale non siano intervenuti fattori che abbiano modificato i requisiti per l'utile collocazione nella graduatoria sopra citata;

7. dichiarazione di impegno al mantenimento, nella Regione Sicilia e nell'originaria ubicazione, degli impianti e di tutti gli investimenti ammessi al finanziamento di cui al presente bando per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione dell'investimento".

12.2 L'intervento si intende ultimato quando siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) gli impianti e lavori accessori sono stati completamente realizzati e resi funzionanti;
- b) il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato al soggetto proponente;
- c) il soggetto proponente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi.

Si precisa inoltre che:

- la "data di ultimazione" dell'investimento è quella dell'ultimo pagamento, inteso anche mediante regolare certificazione di pagamento, da parte del soggetto proponente;
- la data di "entrata a regime" dell'iniziativa rappresenta il momento in cui gli investimenti oggetto del programma e tutti gli altri fattori "produttivi" sono in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività ed il raggiungimento degli obiettivi previsti; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo la data di ultimazione del programma;
- "l'esercizio a regime" è il primo anno solare intero successivo alla data di entrata a regime.

Le fatture estere dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- traduzione giurata;
- documentazione bancaria relativa alla effettiva negoziazione della valuta estera al momento della transazione.

### 13. CORRETTA MANUTENZIONE E REGOLARE ESERCIZIO

13.1 I destinatari finali del finanziamento sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione ed al regolare esercizio degli impianti oggetto di agevolazione, secondo la normativa vigente e le relative specifiche tecniche.

13.2 Il beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenere, nel territorio della Regione Sicilia e nell'originaria ubicazione, gli impianti e gli investimenti agevolati e a non distoglierli dall'uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione" dell'investimento.

### 14. CONTROLLI E REVOCA CONTRIBUTO

14.1 Accertamenti del soggetto concessionario: l'Assessorato dell'industria provvede ad effettuare annualmente il sopralluogo presso

l'unità locale oggetto dell'intervento per la verifica dello stato di avanzamento documentato dal Soggetto proponente su un campione che rappresenti almeno il 30% del numero dei programmi agevolati. Il suddetto campione è predisposto dal dipartimento regionale dell'energia.

14.2 Riserva ispettiva: l'Assessorato regionale dell'industria può accertare, in qualsiasi momento, sia il conseguimento dei risultati previsti sia la regolare effettuazione delle opere, nonché la loro conformità al progetto approvato e il mantenimento nella Regione Sicilia degli impianti e di tutti gli investimenti ammessi al contributo di cui al presente avviso per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione dell'intervento".

Eventuali discordanze tra i dati forniti e quelli riscontrati in sede di accertamento di cui al punto 14. "controlli e revoca contributo" determineranno la revoca parziale e totale del provvedimento di concessione provvisoria del contributo fatti salvi i criteri riportati al punto 14.3 "Commissioni di collaudo".

14.3 Commissioni di collaudo: l'Assessorato regionale dell'industria si riserva la facoltà di nominare un proprio rappresentante in seno alle commissioni di collaudo eventualmente nominate dal Soggetto proponente.

14.4 Revoca: in caso di accertata inadempienza da parte del richiedente degli obblighi assunti in sede di presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero contemplati dal provvedimento di concessione, il dipartimento dell'energia provvede alla revoca delle agevolazioni concesse.

In particolare, le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte qualora:

- a) per i beni della medesima iniziativa oggetto della concessione siano state concesse agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "de minimis", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- b) l'intervento non venga ultimato entro i termini previsti dal provvedimento di concessione;
- c) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dal presente avviso;
- d) siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- e) i beni oggetto del finanziamento risultano ceduti, alienati, rimossi o usati per uno scopo diverso da quello previsto nel progetto, nei cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'intervento;
- f) la quantità di energia prodotta a regime è inferiore del 30% alle previsioni progettuali;
- g) ricalcolati gli indicatori, comprensivi delle eventuali maggiorazioni e confrontati con i corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria, anche uno solo di tali indicatori dovesse registrare uno scostamento in diminuzione superiore al 30%, ovvero la media degli stessi indicatori ricalcolati dovesse far registrare una diminuzione di oltre il 20%;
- h) il beneficiario ha rilasciato dichiarazioni non veritiere.

### 15. NORME DI SALVAGUARDIA

La richiesta di partecipazione ai benefici previsti dal presente bando presuppone l'accettazione, da parte del soggetto richiedente, di tutta la disciplina regolamentata dal presente bando.

Per le parti non espressamente regolamentate, valgono le norme di carattere generale applicabili e, in particolare modo, si rinvia a:

- Regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 "Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007-2013. Osservanza disposizioni" - Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 "disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999" - Direttiva 2001/77/CE - Direttiva 2003/30/CE.

(1) Si definiscono imprese ES.CO persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici, ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, di cui alla delibera AEEG n. 103/2003 e di cui al D.M. 20 luglio 2004 sull'efficienza energetica e al decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008.